

COMUNE DI NAGO TORBOLE

Provincia di Trento

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI. DETERMINAZIONI DEL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 E BILANCIO DI
PREVISIONE 2025-2027.**

* * *

Il sottoscritto dott. William Bonomi, con studio in Pinzolo (TN), Via Miliani n. 11/c, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di NAGO TORBOLE:

- ricevuta in data 22 gennaio la documentazione prodotta dall'Ente al fine di esprimere parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui in oggetto;
- visti e considerati i seguenti provvedimenti adottati dall'Ente:
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 25 di data 12.04.2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
 - con deliberazione del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, n. 27 di data 21.11.2024 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025-2027;
 - con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 21.11.2024, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e la nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2001);
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 112 di data 05.12.2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;

- visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2;
- vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D. Lgs. 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- visto il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- visto l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 che dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
- visti lo Statuto comunale, il Regolamento sui controlli interni e il Regolamento di contabilità vigenti;

- visti i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile;
- vista la proposta di delibera in oggetto e visti i documenti richiamati che costituiscono parte integrante della proposta stessa;

considerato che

L'articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 stabilisce che: "al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ... possono essere conservati tra i residui le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate e liquidabili nel corso dell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. ... al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate Omissis...":

Il punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "principio contabile applicato concernente la contabilità Finanziaria", prevede che "... il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto";

Considerato altresì che, ai sensi di quanto previsto dal punto 9.1 del principio contabile applicato 4/1, è consentito provvedere con riaccertamento parziale, al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare, ovvero la registrazione di impegni legati a contributi a rendicontazione o a operazioni di indebitamento, necessariamente prima del riaccertamento ordinario.

Il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto 118 e modificato, da ultimo, con D.M. 4 agosto 2016, in forza del quale “(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione”.

Esaminata

la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

preso atto che al fine di consentire il proseguimento dei lavori, la liquidazione degli stati di avanzamento e l'affidamento di incarichi l'Ente ritiene opportuno procedere con un riaccertamento parziale dei residui relativi alle opere pubbliche in corso di realizzazione ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come riportati nell'allegato B) al provvedimento di cui in oggetto;

L'organo di revisione

procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione e nei relativi allegati;

e preso atto e verificato che la deliberazione riguarda i seguenti punti:

- 1) approvazione del riaccertamento parziale dei residui, posticipando l'esigibilità degli impegni di spesa del Titolo 2, riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione, che costituisce parte

integrante del presente provvedimento, reimputandoli, tramite il fondo pluriennale vincolato, all'esercizio 2024, esercizio nel quale è previsto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata giungerà a scadenza e diverrà esigibile;

2) la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per l'importo di Euro 673.928,19, pari all'eliminazione degli impegni di cui al punto 1 e come risulta dall'allegato B);

3) la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile per complessivi € 400.000,00 per contributo a rendicontazione come risulta dall' allegato B dando atto che, in tal caso, la copertura finanziaria delle spese impegnata corrisponde all'entrata riaccertata;

4) le variazioni di bilancio di previsione finanziario 2025-2027, come riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che l'importo complessivo degli impegni reimputati è pari ad Euro 1.073.928,19;

5) l'autorizzazione al competente ufficio programmazione e bilancio ad apportare le necessarie variazioni ai capitoli di spesa indicati nell'allegato prospetto sub A);

6) la conseguente modifica del piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027, così come risulta dall'allegato A);

L'organo di revisione

attesta:

- la corretta reimputazione delle entrate;
- la corretta iscrizione sui singoli esercizi del bilancio, rispetto alla reimputazione delle spese, del fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente e di parte capitale;

- la corretta reimputazione delle spese, sia quelle finanziate con la reimputazione di entrate correlate che quelle finanziate con fondo pluriennale vincolato.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/200,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'adozione della deliberazione **della Giunta Comunale avente ad oggetto “OGGETTO: Riaccertamento parziale dei residui. Determinazioni del Fondo Pluriennale Vincolato e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 e bilancio di previsione 2025-2027.”.**

Addì, 24 gennaio 2025.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. William Bonomi

